



IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE FALLIMENTARE

Composto dai magistrati:

Dott. Fabio FLORINI	Presidente
Dott. Maurizio ATZORI	Giudice
Dott.ssa Antonella RIMONDINI	Giudice Rel

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento RG VG 3684/2021 esdebitazione promosso da [REDACTED]
relativamente al fallimento n. 138/2016 R.G. - [REDACTED]
[REDACTED] nonché del socio illimitatamente
responsabile [REDACTED]

Con ricorso depositato in data 28/06/2021 [REDACTED] il
06/04/1968 assoggettato a fallimento, n. 138/2016 R.G., o [REDACTED]
[REDACTED] procedura chiusa con decreto depositato in
data 22/01/2021, ha presentato domanda di esdebitazione. Su richiesta del Tribunale,
il Curatore dott. Matteo Rossi ha presentato la propria relazione.

Il contraddittorio è stato integrato nei confronti dei creditori non integralmente
soddisfatti. Si è costituito l'INPS opponendosi alla domanda, mentre l'Agenzia delle
Entrate-Riscossione ha fatto pervenire osservazioni.

Il Tribunale, esaminati gli atti e sentiti gli interessati, ritiene che sussistano tutte le
condizioni previste dall'art. 142, comma 1, l.fall. posto che, dalla relazione del Curatore,
risulta che il fallito ha cooperato con gli organi della Procedura e non ha tardato o
contribuito a ritardare lo svolgimento della stessa; non ha violato le disposizioni di cui
all'art. 48 l.fall.; non ha beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la
richiesta; non ha distratto l'attivo o esposto passività inesistenti, né cagionato o

aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito.

Dalla documentazione acquisita dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna risulta inoltre che Marcello Leoni non è stato condannato con sentenza passata in giudicato per i delitti di cui all'art. 142, comma 1, n. 6) l.fall. e non sono in corso procedimenti penali per uno o più di detti reati, posto che il procedimento penale n. 1854/2019 si è concluso con l'assoluzione del ricorrente. Pertanto, non sussistono precedenti penali ostativi alla concessione del beneficio. Le irregolarità di natura fiscale denunciate dall'Agenzia delle Entrate, dunque, non hanno trovato riscontro.

Per quanto attiene la soddisfazione dei creditori concorsuali prevista dall'art. 142, co. 2, l.fall., dalla relazione del Curatore emerge che il creditore ipotecario è stato soddisfatto nella misura del 35%, mentre i restanti creditori concorsuali non hanno ricevuto alcuna soddisfazione, poiché l'attivo è risultato sufficiente solo per pagare parzialmente le spese prededucibili.

Secondo l'orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità non è necessario il soddisfacimento totale o riferito a tutte le categorie di creditori perché si possa accedere al beneficio dell'esdebitazione. Ed invero, *"in tema di esdebitazione il beneficio della inesigibilità verso il fallito persona fisica dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti richiede, ai sensi dell'art. 142, co. 2, l.f., che vi sia stato il soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, dovendosi intendere realizzata tale condizione, in un'interpretazione costituzionalmente orientata e coerente con il favor per l'istituto già formulato dalla legge delegante anche quando taluni di essi non siano stati pagati affatto"* (cfr. Cass., S.U., 18.11.2011, n. 24214; nello stesso senso anche Cass., sez. IV 10.04.2019 n. 10080; Cass., sez. I, 27.03.2018 n. 7550; Cass., sez. I, 8.8.2016, n. 16620; Cass., sez. I, 14.6.2012, n. 9767; Trib. Rimini 21.03.2019 secondo cui l'art. 142 l.fall. non prevede un limite quantitativo minimo per accedere al beneficio).

La Suprema Corte ha chiarito che al Tribunale è riservata *"ex art. 143 l.f. una verifica finale di compatibilità di merito del beneficio, fondata sull'esame degli ulteriori comportamenti collaborativi del debitore, improntati al leale apporto, materiale ed informativo, del proprio contributo al corretto e tempestivo svolgimento della procedura concorsuale in un quadro di*

tempestività, completezza ed adeguatezza rispetto alle molteplici necessità del fallimento" (cfr. Cass., 7550/2018 citata, in motivazione).

Alla luce di tali condivisibili principi, il Tribunale non si può limitare ad una valutazione puramente contabile, basata sul confronto tra attivo e passivo fallimentare e sul rilievo del soddisfacimento dei creditori, ma deve tener conto in particolare della condotta del fallito ante fallimento e nel corso della procedura concorsuale.

Nel caso di specie - come già evidenziato - il creditore ipotecario è stato parzialmente soddisfatto; si può quindi ritenere integrato il requisito di cui all'art. 142, II comma, l.f. (cfr., per una situazione analoga, decreto 23.6.2020 rg. VG 321/2020, confermato dalla Corte d'Appello di Bologna, 30.10.2020, rg. VG 547/2020).

Nella lettura ed interpretazione dell'art. 142, II comma, l.fall. deve inoltre tenersi conto dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento.

Il legislatore europeo, in particolare, è recentemente intervenuto con la Direttiva 1023/2019 (Direttiva sulla ristrutturazione e l'insolvenza - il cui termine per il recepimento è decorso il 17 luglio u.s.), consentendo agli Stati membri di subordinare l'esdebitazione *"al rimborso parziale del debito da parte dell'imprenditore"*, purché *"l'obbligo di rimborso si basi sulla situazione individuale dell'imprenditore e, in particolare, sia proporzionato al reddito e agli attivi sequestrabili o disponibili dell'imprenditore durante i termini per l'esdebitazione e tenga conto dell'equo interesse dei creditori"* (art. 20, II, comma).

La previsione di una soddisfazione parziale dei creditori di cui all'attuale art. 142, II comma, l.fall. è dunque legittima anche in base alla citata direttiva, ma il requisito della sufficienza dell'attivo a soddisfare i creditori costituisce una circostanza del tutto estranea alla diligenza del debitore valorizzata dal legislatore europeo.

Anche il legislatore italiano è intervenuto tramite la legge n. 155/2017 con la quale, all'art. 8, ha delegato il Governo a disciplinare l'istituto, indicando - tra i criteri ai quali attenersi - solo la possibilità di escludere il beneficio in caso di frode o malafede o se il debitore non abbia collaborato con gli organi della procedura, senza alcun riferimento al presupposto della soddisfazione - ancorché parziale - dei creditori.

Il successivo d.lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza - CCII) che - se pur non ancora entrato in vigore - costituisce un valido parametro interpretativo di riferimento (cfr., in motivazione, Cass., sez. I, 14-28 febbraio 2019, n. 8980 che, in

tema di leasing, ha affermato che la nuova regolazione della crisi di impresa, nonostante la *vacatio legis*, fa ormai parte dell'ordinamento vigente) l'esdebitazione è stata significativamente riformata. Il legislatore delegato, nell'indicare i presupposti per godere del beneficio dell'esdebitazione (cfr. artt. 279 e ss.), individua solo condizioni soggettive (assenza di condanne penali e di atti distrattivi, collaborazione con gli organi della procedura, omesso godimento del beneficio nei cinque anni precedenti e, in ogni caso, per due volte). L'interpretazione testuale della norma - nella quale non è contenuto alcun riferimento al requisito della soddisfazione, anche solo parziale, dei creditori - induce pertanto a ritenere che il presupposto oggettivo/patrimoniale sia venuto meno. Tale interpretazione, se pur non unanimemente condivisa dai primi orientamenti dottrinali (basati, principalmente sul richiamo all'art. 281, IV co., CCII che prevede la comunicazione del decreto del tribunale ai creditori non integralmente soddisfatti e sul richiamo contenuto in sede di disciplina dei creditori concorsuali non concorrenti), è coerente con l'esdebitazione anticipata disciplinata dall'art. 279 CCII. Tale norma, infatti, riconosce "il diritto" del debitore di conseguire l'esdebitazione decorsi tre anni dall'apertura della procedura (ridotti due nel caso di tempestiva istanza di composizione assistita della crisi) o al momento della chiusura, se antecedente. È evidente che in caso di esdebitazione nel corso della procedura le operazioni di liquidazione ben potrebbero essere ancora in corso e, pertanto, non sarebbe possibile verificare con certezza se e in che misura i creditori siano soddisfatti.

L'interpretazione richiamata appare conforme in ogni caso alla circostanza che il legislatore della riforma si muove univocamente nell'ottica di valorizzare il recupero della capacità del debitore di rientrare sul mercato, permettendogli un nuovo inizio (cd. *fresh start*). In tal senso si pongono sia le norme contenute nel CCII che disciplinano l'esdebitazione (riconosciuta anche di diritto, con tempistiche non più necessariamente connesse alla durata delle procedure concorsuali, estesa alle società ed al debitore totalmente incapiente), sia quelle della legge 3/2012 in materia di sovraindebitamento (come recentemente modificata dalla legge 176/2020). L'art. 14-quaterdecies, in particolare, ha anticipato la procedura di riconoscimento dell'esdebitazione per il debitore incapiente, inteso come colui che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna

utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, che – se meritevole – può comunque accedere al beneficio.



Alla luce delle considerazioni espresse, si deve escludere che l'art. 142 l.fall. preveda un limite quantitativo minimo di soddisfazione per i creditori per poter accedere al beneficio.

Ricorrono dunque tutti i presupposti per accogliere la richiesta.

P.Q.M.

Visti gli artt. 142 e ss. l.fall.;

DICHIARA

inesigibili nei confronti di , assoggettato a fallimento in estensione, n. 138/2016 


LIQUIDAZIONE (C.F. E P.I. 03067031207), procedura chiusa con decreto depositato in data 22/01/2021, i crediti concorsuali per la parte non soddisfatta, nonché i crediti anteriori alla procedura di liquidazione non insinuati nel passivo;

Manda al Curatore per le comunicazioni di cui all'art. 143, I comma, l.fall..

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Fallimentare del Tribunale, il 10/12/2021

Il Giudice relatore

Antonella Rimondini



Il Presidente

Roberto Florini



Depositato in cancelleria
il, 28/12/21

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIA
Dr. Giovanni DI BIROLAMO

